



6946 Ponte Capriasca

telefono  
fax  
e-mail  
sito web

+41 91 935 21 60  
+41 91 935 21 61  
municipio@pontecapriasca.ch  
www.pontecapriasca.ch

## **MM no. 6/2013 – accompagnante il nuovo statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

riportiamo di seguito il messaggio del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni accompagnante il nuovo statuto. Il testo spiega e motiva il perché è necessario approvare il nuovo statuto consortile e i dettagli su alcuni articoli. Si fa presente che in occasione dell'approvazione dello statuto da parte del Consiglio consortile sono stati apportati degli emendamenti agli articoli 12, 15 e 22 che sono già stati corretti nell'allegato statuto.

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per preavviso il nuovo Statuto consortile.

Prima di entrare nel merito del messaggio vi premettiamo che:

La stesura di un nuovo Statuto consortile si è resa necessaria al fine di adeguarlo alla nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni

Il Consiglio di Stato ha pubblicato sul BU n. 32/2011 del 15 luglio 2011 il testo di Legge riguardante la nuova LCCom, fissandone la sua entrata in vigore al 1. settembre 2011.

La nLCCom persegue vari obiettivi:

- garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio, a garanzia di trasparenza del buon governo dei Consorzi medesimi;
- migliorare il funzionamento dei Consorzi;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- di aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Con risoluzione del 6 settembre 2012 la Sezione degli Enti Locali ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDALED fino al 31 dicembre 2013 per consentire alla Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto nonché per completare gli approfondimenti relativi al trapasso delle attività consortili del Consorzio Medio Cassarate (in fase di scioglimento) al CDALED.

Con il presente messaggio si richiede quindi al Consiglio consortile il proprio preavviso sullo statuto. La sua formale approvazione resta invece di competenza dei legislativi dei Comuni consorziati.

### **Nuovo statuto consortile**

#### Nel merito delle modifiche più significative:

#### Capo I - Generalità

#### **Art. 2 Scopo e competenze comunali delegate**

Vengono meglio definiti gli scopi principali del Consorzio ed in particolare viene aggiunta la "valorizzazione della biomassa e la produzione di energie rinnovabili".



Capo II – Organi del Consorzio

**Art. 5 Organi**

Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili saranno esaminati obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che preparerà un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti.

- a) Consiglio Consortile

**Art. 6 Composizione ed elezione**

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione.

Inoltre i rappresentanti in Consiglio consortile non potranno più essere proposti nel corso della seduta costitutiva come membri della Delegazione consortile. I Municipi dovranno istruire i rispettivi rappresentanti circa la designazione dei membri della Delegazione consortile.

**Art. 7 Competenze**

Le competenze del Consiglio consortile, quindi gli oggetti sui quali può statuire validamente nell'ambito dei compiti consortili, sono quelli definiti dall'art. 17 nLCCom.

**Art. 8 Funzionamento**

**Art. 10 Sessioni ordinarie e straordinarie**

**Art. 11 Ritiro e invio dei messaggi**

**Art. 12 Diritto di voto (nuovo dopo emendamento)**

Ogni Comune ha diritto, di regola, ad un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:

- a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso;
- b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono;
- c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

La ripartizione degli stessi è stabilita all'inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente, tenuto conto dell'interessenza del consorzio di cui all'art. 1, e degli Ari (Abitanti Equivalenti industriali).

**Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni**

Progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile. Ciò è presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile.

Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

**Art. 15 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'Amministrazione consortile (nuovo dopo emendamento)**

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art 7 lett c), e) f) , h) e i sino ad un importo massimo per un medesimo oggetto di Fr 250'000.— IVA esclusa, ritenuto un massimo di Fr. 1'000'000.--/anno IVA esclusa.



La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr. 1'00'000.--.

La Delegazione può delegare al Segretario consortile, al Direttore e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

b) Delegazione Consortile

### **Art. 16 Composizione**

### **Art. 17 Nomina della Delegazione**

La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.

A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva; l'elezione avviene in forma tacita quando il numero di candidati non supera il numero degli eleggendi. In presenza di più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

### **Art. 18 Presidente e Vice Presidente**

Presidente e Vice Presidente sono decisi dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto o in forma tacita in presenza di una sola proposta.

### **Art. 19 Competenze**

Le competenze della Delegazione sono enumerate all'art. 23 nLCCom. Essa dirige l'amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile.

### **Art. 20 Funzionamento**

La Delegazione funziona analogamente ad un esecutivo comunale (cfr. art. 24 nLCCom ed il rinvio agli 83 e segg. LOC).

Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di controllo esterno

### **Art. 21 Finanziamento**

Il sistema di finanziamento non subisce variazioni rispetto allo statuto precedente. Da un'indagine esperita a suo tempo presso i Comuni era scaturito che si preferisce mantenere lo status quo, ritenuto anche il fatto che i Comuni dispongono di una certa liquidità e possono ottenere condizioni particolarmente agevolate presso le banche.

### **Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni (nuovo dopo emendamento)**

#### **Chiave di riparto A: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque.**

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a e alla Direttiva VSA-FES "Finanzierung der Abwasserentsorgung" (finanziamento della depurazione), i Comuni partecipano ai costi totali del Consorzio (costi di gestione ordinaria e d'investimento) per la depurazione delle acque, esclusi i costi di investimento (costruzione, ammodernamento e risanamento) per la rete d'adduzione in base ad una chiave di riparto che considera:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato



I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

**1. Acqua potabile erogata dai singoli Comuni:**

Fonte dei dati: Comuni / Aziende acqua potabile

Valutazione: m3 annui di acqua erogata  
62 m3/a corrisponde a 1AE

Aggiornamento: ogni anno. Media dei quantitativi di acqua erogata negli ultimi 4 anni o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori.

I comuni devono consegnare ogni anno al Consorzio copia dei relativi giustificativi.

Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo

**2. Industrie e artigianato**

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA-FES che distingue 2 tipi di industrie:

-deboli inquinatori

-forti inquinatori

Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata).

Per questo calcolo bisognerà tener conto del bilancio delle acque delle singole industrie (fornito dalla SPAAS).

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, può imporre alle industrie la posa di un campionatore automatico e/o di un misuratore delle portate (tipo di apparecchiature, ubicazione, sistema di gestione, ecc,...) per reperire i dati necessari al calcolo della quota di partecipazione.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, stabilisce il metodo per la raccolta dei dati (analisi e misurazioni necessarie, la loro frequenza, competenza per il loro svolgimento, ecc,...) tenendo conto delle peculiarità delle singole industrie.

La Delegazione consortile in accordo con le Autorità competenti:

-può adottare un metodo di calcolo alternativo qualora il carico di AEi può essere determinato sulla base di dati ritenuti equivalenti (quale il carico specifico legato alla produzione, la determinazione per un periodo sufficientemente rappresentativo da cui estrapolare il dato annuale);

-può escludere dal calcolo talune industrie e artigiani in caso di motivi validi.

Aggiornamento: ogni anno. Ultimi dati disponibili.

I costi per la gestione e per la raccolta dei dati necessari al calcolo degli AEi verranno ripartiti e fatturati in proporzione agli AEi ai rispettivi Comuni.

I dati relativi alle singole industrie e artigiani verranno messi a disposizione in modo dettagliato ai singoli Comuni.

La Delegazione disciplinerà mediante ordinanza il sistema di calcolo degli oneri finanziari alla base della chiave di riparto (art. 192 LOC)

**Chiave di riparto B: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione.**

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano ai costi d'investimento per la rete d'adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

In futuro, richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

**Art. 25 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno**

Viene introdotto il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno (peraltro già in funzione presso il nostro Consorzio) che opera secondo i disposti previsti per i Comuni. L'organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità.

**Art. 26 Conti preventivi****Art. 27 Conti consuntivi**

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta. L'organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 nLCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 nLCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

**Art. 28 Piano finanziario**

Viene introdotto l'obbligo di dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante per pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.

La Delegazione consortile deve trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

**Conclusioni**

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler approvare il seguente dispositivo di voto:

1. È preavvisato favorevolmente il nuovo statuto del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni.
2. È designato il signor Peter Stegmaier quale delegato e il signor Mathias Hofmann quale supplente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Marco Consonni

Il Segretario

Eleonora Facchini

Allegato: statuto

Risoluzione municipale no. 369 del 5 agosto 2013

Per analisi e rapporto

Commissione Gestione	Commissione petizioni	Commissione opere pubbliche
	X	